

La disposizione

Interessati imprese e autonomi

Introdotta dal decreto Pnrr 2024, la patente a crediti va posseduta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Restano esclusi coloro che

effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti o geometri, e delle imprese con attestazione di qualificazione Soa pari o superiore alla III

Controlli del committente estesi a imprese esecutrici e lavoratori in subappalto

Soggetti obbligati

L'ampio perimetro rischia di rendere assai complicato l'adempimento nei cantieri

Fermi restando eventuali successivi accertamenti sul possesso dei requisiti per il rilascio del documento, in via preventiva spetterà al committente dei lavori verificare che le imprese o i lavoratori autonomi, al momento dell'ingresso in cantiere, abbiano il documento digitale e che lo stesso sia dotato di un punteggio minimo di 15 crediti previsto dalla normativa operare nei cantieri.

Il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, sono tenuti, secondo l'articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del Dlgs 81/2008, a verificare:

- il possesso della patente a crediti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto;
- la presenza di un documento equi-

valente nei casi di provenienza estera; ● l'attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III per le imprese non tenute al possesso del documento.

La disposizione di cui alla lettera b-bis) sopra richiamata, anch'essa introdotta dal Dl 19/2024, va a integrare un onere in capo ai committenti e al responsabile dei lavori da tempo previsto all'articolo 90 del Dlgs 81/2008 in tema di «obblighi del committente e del responsabile dei lavori» che, all'ex comma 9, già attribuiva ai soggetti richiamati la responsabilità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

L'Ispettorato nella Faq 12 pubblicata sul proprio sito chiarisce che la verifica della patente o dell'attestazione Soa a cui sono tenuti il committente e il responsabile dei lavori si estende non solo alle imprese o ai lavoratori autonomi direttamente incaricati, ma anche a eventuali soggetti operanti in subappalto, affermando che l'inosservanza dell'obbligo di verifica è punito con una

sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro ai sensi della circolare 4 e dell'articolo 157 del Dlgs 81/2008.

Ferme restando le sanzioni ricondotte alla responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori, è prevista in capo alle aziende e ai lavoratori autonomi che operano senza patente o con punteggio inferiore a 15 punti l'imputazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6mila euro e l'esclusione da lavori pubblici per 6 mesi.

Come chiarito dall'Inl, l'onere di verifica in capo al committente e al responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o dell'attestazione Soa avviene non solo nei confronti delle imprese affidatarie dei lavori, ma anche verso le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi operanti in subappalto, esonerando così le prime (le imprese «subcommittenti») - almeno in base alle indicazioni fino ad ora giunte - da tale responsabilità.

In capo al committente si vanno quindi ad aggiungere ulteriori obblighi rispetto all'iniziale accertamento dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto dall'ex comma 9 dell'articolo 90 del Dlgs 81/2008, quali la verifica della patente a crediti o dell'attestazione Soa per le imprese affidatarie e i lavoratori autonomi e (la medesima verifica per i soggetti in subappalto. In aggiunta, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, resta in capo al committente l'obbligo di nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/2008.

Quanto appena riportato potrebbe nel concreto rappresentare una notevole difficoltà per i committenti di garantire un'adeguata verifica su tutti i soggetti coinvolti, specialmente in presenza di cantieri di grandi dimensioni in cui possono essere presenti più imprese esecutrici, anche provenienti da uno Stato estero.